

**CAPITOLATO TECNICO**  
**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**  
**ASSICURAZIONE "POLIZZA**  
**RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI E**  
**VERSO PRESTATORI D'OPERA"**  
**CONDIZIONI SPECIALI**  
**AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2**  
**LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 PER LE**  
**ESIGENZE DEI SERVIZI SOCIALI DI BRA**  
**DELL'ASL CN 2 ALBA-BRA, GARA N.**  
**6996283 CIG N. 7389419576. DURATA 36**  
**MESI.**

**NORMATIVA COMUNITARIA**  
**D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.**  
**Periodo del Servizio: 36 mesi.**

## **INDICE:**

### DEFINIZIONI

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. Pagamenti per variazioni con aumento di premio
2. Modifiche dell'assicurazione
3. Formulazione del premio variabile
4. Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Aggravamenti del Rischio-  
Diminuzioni del rischio
5. Danni precedenti
6. Altre assicurazioni
7. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
8. Interpretazione del contratto

#### NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

- 9 Obblighi del Contraente - Denuncia dei sinistri
- 10 Gestione delle vertenze di danno, Spese legali e peritali
- 11 Recesso in caso di sinistro
- 12 Obblighi della società nella gestione dei sinistri, Rendiconto
- 13 Massimali Assicurati

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT E RCO

- 14 Descrizione del rischio
- 15 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)
- 16 Descrizione di alcune attività particolari comprese in copertura
- 17 Esclusioni
- 18 Novero dei terzi
- 19 Responsabilità personale dei dipendenti e non
- 20 Responsabilità come da d.lgs. 9/04/2008, n. 81
- 21 Responsabilità derivante da d.lgs. n° 494-14/08/1996
- 22 Committenza generica, inclusa guida veicoli

- 23 Danni da interruzione attività
- 24 Danni da incendio, esplosione e scoppio
- 25 Inquinamento accidentale
- 26 Proprietà, conduzione, locazione e sublocazione
- 27 Proprietà ed uso macchinari
- 28 Cose consegnate
- 29 Cose in ambito lavori
- 30 Precisazioni ed estensioni varie di garanzia
- 31 Franchigie e gestione dei sinistri nell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Terzi
- 32 Estensione territoriale
- 33 Rinuncia al diritto di surrogazione
- 34 Scoperti – Franchigie – Limiti di risarcimento

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

- **ASSICURATO:** Il Contraente e le persone fisiche e giuridiche alle quali è esplicitamente riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale, in quanto soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **ASSICURAZIONE:** Il Contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti;
- **CONTRAENTE- ENTE:** L'Azienda Sanitaria Locale per i Servizi Sociali di Bra, che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta;
- **COSE:** Sia i beni materiali sia gli animali;
- **FRANCHIGIA:** L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene reintegrato alla Società dal Contraente e resta ad esclusivo carico dello stesso;
- **LIMITE RISARCIMENTO:** La somma massima dovuta dalla Società;
- **MASSIMALE ASSICURATO:** L'importo massimo dell'indennizzo stabilito dalle parti;
- **POLIZZA:** Il Documento che prova l'assicurazione;
- **PREMIO:** La somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **RISARCIMENTO:** La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, o all'avente diritto, in caso di sinistro;
- **RISCHIO:** La possibilità che si verifichi un sinistro;
- **SINISTRO:** Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **SOCIETÀ:** La Compagnia assicuratrice;
- **RETRIBUZIONI:** Le retribuzioni lorde erogate e denunciate all'INAIL dal Contraente.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1) PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON AUMENTO DI PREMIO

Gli aumenti di premio conseguenti a modificazioni contrattuali verranno pagati entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione, da parte del Contraente, dell'appendice prevista all'art. 4.

### 2) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta dalle parti.

### 3) FORMULAZIONE DEL PREMIO VARIABILE

Il parametro del premio della presente assicurazione sarà stabilito in base all'ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate e denunciate all'INAIL.

La prima rata di premio verrà conteggiata sulla base dei dati provvisori inizialmente forniti dai Servizi Sociali, ambito di Bra.

Al termine di ciascun periodo annuo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire alla Società, i dati consuntivi relativi alla annualità trascorsa, in riferimento ai quali la Società provvede ad elaborare un'appendice di regolazione premio. La regolazione potrà essere attiva, passiva, o nulla.

In caso di regolazione passiva il rimborso sarà effettuato al netto delle tasse percepite dalla Società.



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Ove il Contraente abbia senza dolo e colpa grave fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio di competenza e non percepita.

Gli aumenti e le diminuzioni di premio conseguenti verranno pagati entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell'apposita appendice.

#### 4) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO – DIMINUZIONI DEL RISCHIO

Salvo per il caso di dolo ed in deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio nonché la mancata comunicazione di successive circostanze o variazioni che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione.

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Art. 1897 di cui sopra. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

#### 5) DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano coinvolto la propria responsabilità.

#### 6) ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. A parziale deroga dell'art. 1910 c.c. il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società resistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

#### 7) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

## 8) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### 9) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, alla Società viene fatta denuncia scritta di ciascun sinistro, entro 60 giorni dal giorno in cui l'ufficio competente per la gestione delle pratiche assicurative ne è venuto a conoscenza ovvero abbia ricevuto dal danneggiato direttamente o per il tramite di un proprio legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo esplicita richiesta di risarcimento in forma scritta. Il Contraente fa poi seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

### 10) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando d'intesa con lo stesso legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza verrà ugualmente fornita ove il Pubblico Ministero abbia già in quel momento deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. L'assistenza penale verrà ugualmente fornita anche nel caso in cui il procedimento penale sorga anteriormente alla richiesta di risarcimento danni. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse; la Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### 11) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente in base all'Art.2.

### 12) OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI - RENDICONTO

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza annuale, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullazione "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

### 13) MASSIMALI ASSICURATI

Responsabilità Civile verso Terzi  
(R.C.T.)

€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno;

Responsabilità Civile verso  
Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

€ 10.000.000,00 per sinistro con il limite di  
€ 5.000.000,00 per ogni prestatore d'opera.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

### 14) DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante ai Servizi Sociali, ambito di Bra, dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma – anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non – e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato per l'attività dei Servizi Sociali, ambito di Bra, sia diretta sia indiretta, anche quale committente organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

### 15) DESCRIZIONE DEL RISCHIO ESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

#### A) - R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi per fatto dei suoi dipendenti e comunque di tutte le persone del cui operato l'Assicurato debba rispondere a termini dell'art. 2049 del c.c., ovvero tutti coloro che comunque svolgono, indipendentemente dall'esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato attività, anche se temporanea od occasionale, per conto dell'Assicurato, tutti quanti di seguito denominati assicurati, a condizione che nella determinazione del danno risultino inseriti nell'organizzazione aziendale.

E' comunque di principio convenuto fra le parti che rientra nell'oggetto dell'assicurazione ogni forma di responsabilità civile verso Terzi degli Assicurati, che non risulti esplicitamente esclusa dalla polizza o dalle Leggi vigenti ed entro i limiti risultanti dalle condizioni riportate nel presente contratto



## B)-R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui Dipendenti, anche solo funzionalmente, in occasione di lavoro o di servizio, nonché da lavoratori Parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;

In tal caso la Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme eccedenti l'indennità che, a norma di legge, questo sia tenuto a pagare all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

2) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, cagionati al Personale, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione comprende le Malattie Professionali, riconosciute dall'I.N.A.I.L. o riconosciute tali dalla Magistratura che si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della presente polizza ed entro i 48 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

L'assicurazione RCO si intende espressamente estesa:

- ai prestatori di lavoro temporaneo (interinali) di cui alla legge 196/97;
- ai lavoratori occasionali;

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

## 16) DESCRIZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ PARTICOLARI COMPRESSE IN COPERTURA

A titolo esemplificativo e non limitativo, riferito alle sottoelencate attività, si dà atto che la copertura assicurativa comprende le attività di seguito descritte.

### **a Servizi Socio-assistenziali a favore di minori, disabili, anziani, adulti in difficoltà.**

Comunità alloggio per minori - comunità alloggio per handicappati fisici e psichici.

Centri socio-terapeutici per handicappati ultraquattordicenni.

Istituti e comunità alloggio per anziani.

Sostegno a singoli portatori di handicap.

Servizi a favore di stranieri e di adulti in difficoltà.

### **b. Servizio sociale professionale e segretariato sociale;**

### **c. Assistenza domiciliare;**

### **d. Attività di tipo turistico, ludico-ricreativo a favore degli utenti;**

### **e. Servizi per disabili/soggetti svantaggiati; avviamento al lavoro di persone disabili o socialmente svantaggiate in base a specifici progetti;**

### **f. Servizi educativi;**

**g. Affidamenti;**

**h. Assistenza economica;**

**i. Sostegno e promozione domiciliarità;**

**l. Attività di tutore/curatore/amministratore di sostegno;**

**m. Danni arrecati dagli utenti del servizio, e comunque da qualsiasi soggetto che prenda parte alle attività del servizio o affidato, compresi i volontari;**

**n. In genere tutte le attività assistenziali prestate dal Servizio.**

17) ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a) per i quali, in conformità alle norme della legge del 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, è obbligatoria l'assicurazione;
- b) da furto, anche a cose in consegna o custodia;

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- a) da determinazione ed impiego e comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto al successivo art. 30;
- c) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi escluso armamenti dei vigili urbani;
- d) derivanti da atti di terrorismo;
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- f) derivanti alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- g) derivanti dalla presenza e dagli effetti diretti ed indiretti dell'amianto;
- h) conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o incendio;
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

18) NOVERO DEI TERZI

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, ad esclusione dei Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Tuttavia i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro anche i prestatori di lavoro dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 1124/65 per morte e lesioni personali.

Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi Terzi fra loro.

## 19) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell'Assicurato, nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Persone in rapporto di lavoro temporaneo, Collaboratori, Consulenti esterni, Appartenenti ad Associazioni di volontariato, Volontari non appartenenti ad Associazioni di volontariato che operano sotto la direzione e per conto dei Servizi sociali, Obiettori, Giovani che prestano il servizio volontario Civile, Docenti, per danni arrecati a Terzi nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi espliciti, per conto ed ordine dell'Assicurato.

## 20) RESPONSABILITÀ COME DA D. LGS 9/04/2008, N. 81

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Ente assicurato ai sensi del disposto del D. Lgs 9 aprile 2008, n.81, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'Ente cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal Decreto stesso e successive modificazioni ed integrazioni.

## 21) RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAL D. LGS. 14.08.1996, N. 494

La garanzia è operante per la responsabilità civile per danni a Terzi derivanti dal D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati dai Dipendenti dell'Assicurato che assumono i ruoli previsti dal succitato Decreto, nell'ambito delle rispettive funzioni per conto dell'Assicurato stesso.

## 22) COMMITTENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi, dai Dipendenti o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato, in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

## 23) DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ

La garanzia è estesa ai danni derivanti da mancato avvio, interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

## 24) DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

La garanzia comprende i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo. In presenza di garanzia operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

## 25) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende i danni derivanti da inquinamento, di natura accidentale, dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.

## 26) PROPRIETÀ, CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, usufruttuario, utilizzatore a qualsiasi titolo di costruzioni o moduli abitativi in genere, comprese pertinenze e/o dipendenze a qualsiasi uso destinate o godute, anche da terzi, ed

anche se non utilizzate per l'esercizio delle attività assicurate, di impianti sportivi e ricreativi nonché di parchi gioco, parchi e giardini, strade, altri beni immobili comprese pertinenze e/o dipendenze, a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati, ivi comprese aree pubbliche e territorio in genere, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni di cui sopra.

## 27) PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'eventuale proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui alla legge 990 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973 salvo che si tratti di mezzi normalmente non destinati a circolare su aree aperte al pubblico per i quali l'Assicurato abbia omesso di provvedere alla copertura assicurativa R.C.A..

## 28) COSE CONSEGNATE

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 del c.c.

## 29) COSE IN AMBITO LAVORI

La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori, sempreché tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

## 30) PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alla garanzia prestata con la presente polizza, fatta eccezione per i danni espressamente esclusi, resta precisato tra le Parti che questa assicurazione comprende l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per le seguenti fattispecie di danni:

- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi, con particolare riferimento all'attività di smercio e/o somministrazione di prodotti;
- da ritardato e/o omesso soccorso;
- conseguenti a sorveglianza e custodia di bambini, durante attività ricreative; la garanzia comprende la responsabilità civile personale degli Addetti al servizio anche se non dipendenti;
- relativi all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, mostre, fiere, manifestazioni ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e di Terzi, corsi di aggiornamento, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non;
- relativi all'organizzazione di corsi, stage, attività formative sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato è compresa la responsabilità per danni a terzi cagionati dai partecipanti alle predette attività.

## 31) FRANCHIGIE E GESTIONE DEI SINISTRI NELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI

La garanzia è prestata con una franchigia frontale di € 1.000,00 per ogni sinistro.

La Società prende atto ed accetta la gestione diretta o indiretta del Contraente di tutti i sinistri di Responsabilità Civile indennizzabili ai termini della Polizza rientranti nella franchigia frontale di € 1.000,00 prevista per singolo sinistro.

Sono esclusi i sinistri di cui all'art. 21 sezione B) RCO, per i quali non è prevista franchigia e la cui gestione spetterà alla Società.

La Società si impegna altresì a tenere in carico, con le modalità di cui all'art. 17, tutti i sinistri indipendentemente dall'importo del risarcimento richiesto o eventualmente da richiedere, per i quali venga messo in atto un procedimento penale, prima o successivamente la richiesta di risarcimento del danno. In caso di sinistri il cui importo di risarcimento superi la franchigia frontale di € 1.000,00, la trattazione del sinistro spetterà alla Società che si impegna ad accertare e liquidare al Terzo danneggiato l'importo del danno al lordo della franchigia prevista.

Successivamente la liquidazione di ogni sinistro, la Società trasmetterà al Contraente la documentazione comprovante gli importi liquidati, con il conteggio della franchigie anticipate e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 90 ( novanta) giorni dalla relativa richiesta.

### 32) ESTENSIONE TERRITORIALE

Salvo quanto diversamente indicato negli articoli precedenti, l'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS. L'assicurazione R.C.O. vale nel Mondo intero.

### 33) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

In deroga all'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati.

### 34) SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

<b><u>TIPOLOGIA DI EVENTO</u></b>	<b><u>FRANCHIGIA FRONTALE per sinistro</u></b>	<b><u>LIMITI DI RISARCIMENTO</u></b>
DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI	€ 1.000	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITA'	€ 1.000	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
COSE CONSEGNATE	€ 1.000	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
COSE DI TERZI CONSEGNATE	€ 1.000	€ 50.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per anno assicurativo
INQUINAMENTO ACCIDENTALE	€ 1.000	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

<b>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno</b>
<b>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)</b>	<b>SENZA FRANCHIGIA</b>	<b>€ 10.000.000,00 per sinistro con il limite di 5.000.000,00 per ogni prestatore d'opera</b>

La Società (Timbro e Firma)